Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 7 NOVEMBRE 1984:

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **33.**
Contributi per la realizzazione di impianti di depurazione e di stabulazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **34.**
Disciplina della balneazione in Campania.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **35.**
Contributo all'ente autonomo festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **36.**
Abrogazione della legge regionale 17 marzo 1981, n. 14, concernente: « Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione delle susine ».

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **37.**
Adesione della regione Campania al Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Portici.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **38.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **39.**
Promozione e sviluppo delle forme associative in favore delle imprese artigiane.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **40.**
Provvidenze regionali in materia di industria alberghiera ed impianti turistici complementari.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **41.**
Interventi per favorire l'agriturismo in Campania.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **42.**
Esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **43.**
Istituzione del servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.

(5013)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 7 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Terni.

(2737)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1984.

Modifiche al decreto ministeriale 21 giugno 1984 concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 in data 8 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1983, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 210, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1984, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 374, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in relazione al servizio di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli relativi alla succennata emissione, sia per la quota circolante all'interno che per la quota circolante all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto del 21 giugno 1984, ove si prevede, fra l'altro, che alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito per la quota circolante all'estero verrà corrisposta annualmente una commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da pagare e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché un compenso fisso di 2.500 ECU;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato di aver concordato con la suddetta banca estera — in forza del secondo comma dell'art. 16 del cennato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983 — provvigioni più favorevoli per il Tesoro;

Decreta:

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, meglio specificato nelle premesse, è così modificato:

« Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite all'art. 6 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi e il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi da retrocedere alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, in ECU ovvero nella valuta prescelta di cui all'art. 7. Tali importi sono costituiti dalla commissione di 0,10 ECU per ogni cedola pagata e di 0,50 ECU per ogni titolo rimborsato, nonché da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca estera dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche estere sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 6, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli stampigliati "pagabile all'estero" che risulterà determinato sulla base di quanto previsto al quinto comma dell'art. 1.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 20 ottobre 1984 ».

Di conseguenza, l'onere che prevedibilmente graverà sul cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, evidenziato all'art. 16 del suddetto decreto del 21 giugno 1984, si riduce a lire 250 milioni.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1984
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 179

(5809)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 ottobre 1984.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata « Riserva naturale oasi faunistica di Vendicari », in Noto, per effetto della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici », firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della convenzione medesima;

Visto che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici », te-

nutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida « Oasi faunistica di Vendicari » è essenzialmente costituita da una successione di cinque stagni, denominati Pantano Piccolo, Pantano Grande, Pantano Roveto o di Vendicari, Pantano Sichilli, Pantano Scirbia, caratterizzati da acqua salmastra con livelli di salinità molto variabili temporaneamente disseccati in estate, con eccezione del Pantano Piccolo, sommerso tutto l'anno, con vegetazione tipicamente alofila nelle zone più salate, igrofile a grosse alofite rizomatose nelle zone ad acque dolci o debolmente salate, costituenti nel loro complesso e con le zone circostanti un insieme di ambienti ben conservati e di grande valore naturalistico;

Riconosciuto che la zona umida di cui trattasi, a causa del notevole livello di conservazione e del fatto di essere ubicata in zona di affilo dei contingenti di uccelli migratori, propri delle zone umide, in transito e/o svernanti nel Mediterraneo centromeridionale, è di grande importanza, essendovi tra l'altro precluso l'esercizio venatorio, ai fini della tutela dell'avifauna propria delle zone umide; è zona di nidificazione regolare di Fratino (*Charadrius alexandrinus*) e di Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*) e quasi regolare di Fraticello (*Sterna albifrons*); è fondamentale zona di sosta durante le migrazioni di Spatola (*Platalea leucorodia*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Garzetta (*Egretta garzetta*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Gambecchio (*Calidris minuta*), Piovanello (*Calidris ferruginea*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), Mignattino (*Chlidonias niger*); è importante area di svernamento di Volpoca (*Tadorna tadorna*) e Zafferano (*Larus fuscus*) e vi sostano inoltre regolarmente nei mesi invernali Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*) e Oca selvatica (*Anser anser*), Alzavola (*Anas crecca*), Fischione (*Anas penelope*), Codone (*Anas acuta*), Folaga (*Fulica atra*) e Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*); è infine regolare area di estivazione di Gabbiano corso (*Larus audouinii*);

Considerato quindi che l'area in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (« criteri di Cagliari ») in quanto:

ospita regolarmente, durante la migrazione primaverile, più di 20.000 limicoli;

ospita regolarmente, durante le migrazioni primaverili, contingenti di *Platalea leucorodia* e di *Plegadis falcinellus* superiori all'1% dell'intera popolazione europea,

ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alle ricchezze ed alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Visto che detta zona umida è stata dichiarata dalla regione siciliana « Riserva naturale » ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 98/81 e che la stessa regione ha richiesto la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale di tale area con nota n. 565/013 del 13 settembre 1984;

Visto altresì che in detta area non solo è tutelato opportunamente l'ambiente naturale ma vi è proibito l'esercizio venatorio ai sensi delle vigenti norme;

Visto pertanto che vi sono i presupposti per dichiarare l'area di cui trattasi zona umida di importanza internazionale di tipo *A*, ai sensi della propria circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983;

Vista la sentenza n. 123, anno 1980, della Corte costituzionale;

Vista la sentenza n. 223, anno 1984, della Corte costituzionale;

Visto l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1977, n. 11 e gli articoli 4 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida « Riserva naturale oasi faunistica di Vendicari », ubicata in comune di Noto, in provincia di Siracusa ed estesa Ha. 1450 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto; la zona umida di cui trattasi viene dichiarata di importanza internazionale di tipo *A*, ai sensi della circolare n. 46229 richiamata nelle premesse.

Art. 2.

La regione Sicilia, alle cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi eventuale progetto od iniziativa suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale ed in particolare florofaunistica, per i successivi adempimenti a livello nazionale ed internazionale;

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

RISERVA NATURALE «OASI FAUNISTICA DI VENDICARI»

IN COMUNE DI NOTO (SR)

Ha 1.450

.... confine

(5810)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio lombardo - Cooperativa per l'abitazione Abit Lombardia a r.l., in Paullo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata il 4 marzo 1983 nei confronti della società cooperativa Consorzio lombardo - Cooperativa per l'abitazione Abit Lombardia a r.l., in Paullo (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio lombardo - Cooperativa per l'abitazione Abit Lombardia a r.l., con sede in Paullo (Milano), costituita per rogito notaio Pietro Guarna in data 26 giugno 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Annibale Porrone, residente a Milano in via Schiapparelli n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5835)

DECRETO 19 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Molinella - Centro ingrassamento tori a r.l., in Roncoferraro, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni effettuate nei mesi di febbraio e maggio 1984 nei confronti della società cooperativa Molinella - Centro ingrassamento tori a r.l., con sede in Roncoferraro (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Molinella - Centro ingrassamento tori a r.l., con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Stanislao Cavandoli di Moglia in data 28 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il rag. Cerabino Daniele, nato a Spinazzola il 31 gennaio 1929, con studio in Milano, corso Venezia, 41; la dott.ssa Anna Maria Bernardini De Pace, nata a Perugia il 23 aprile 1948, con studio in Milano, via Cappuccini, 11 e l'avvocato Onofrio Vendola, nato a Gravina di Puglia il 6 ottobre 1946 ed ivi residente in via S. Domenico, 36, sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Lima di Locatelli Sebastiano e C., in Treviolo

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 13.757.600, dovuto dalla S.n.c. Lima di Locatelli Sebastiano e C., in Treviolo (Bergamo), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5768)

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Pisa. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 272 del 3 ottobre 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche alle pagine del supplemento qui di seguito indicate:

alla pag. 16, nel comune di Cascina, in corrispondenza del titolo della deduzione: Fosso di Via S. Maria - 4ª categoria - Scolo, il cui simbolo relativo è A_{60}, l'importo della deduzione per ettara in luogo di: «*L. 1.000*», deve leggersi: «*L. 2.000*»;

alla pag 24, nel comune di Fauglia, il simbolo relativo al consorzio di difesa Fosso Reale in luogo di: «B_{61}», deve leggersi: «B_{72}».

(5766)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 31 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1881 —	1881 —	1881,10	1881 —	—	1880,87	1880,750	1881 —	1881 —	1881 —
Marco germanico .	620,980	620,980	621,45	620,980	—	620,89	620,800	620,980	620,980	620,98
Franco francese	202,780	202,780	202,30	202,780	—	202,61	202,450	202,780	202,780	202,78
Fiorino olandese .	551,800	551,800	550,50	551,800	—	551,47	551,150	551,800	551,800	551,80
Franco belga .	30,810	30,810	30,75	30,810	—	30,82	30,835	30,810	30,810	30,80
Lira sterlina .	2294,250	2294,250	2288 —	2294,250	—	2295,52	2296,800	2294,250	2294,250	2294,25
Lira irlandese	1917,300	1917,300	1916 —	1917,300	—	1918,65	1920 —	1917,300	1917,300	—
Corona danese .	171,960	171,960	171,75	171,960	—	171,95	171,950	171,960	171,960	171,95
Dracma . . .	15,150	15,150	15,13	15,150	—	—	15,190	15,150	15,150	—
E.C.U . . .	1383,900	1383,900	1384 —	1383,900	—	1384,20	1384,500	1383,900	1383,900	1383,90
Dollaro canadese .	1430,800	1430,800	1428 —	1430,800	—	1429,90	1429 —	1430,800	1430,800	1430,80
Yen giapponese .	7,660	7,660	7,65	7,660	—	7,66	7,670	7,660	7,660	7,65
Franco svizzero .	754,810	754,810	755 —	754,810	—	755,20	755,600	754,810	754,810	754,80
Scellino austriaco .	88,385	88,385	88,32	88,385	—	88,32	88,400	88,385	88,385	88,39
Corona norvegese .	213,680	213,680	213,75	213,680	—	213,67	213,870	213,680	213,680	213,68
Corona svedese .	217,910	217,910	217,25	217,910	—	217,76	217,420	217,910	217,910	217,90
FIM	297,300	297,300	297,25	297,300	—	297,30	297,300	297,300	297,300	—
Escudo portoghese	11,450	11,450	11,50	11,450	—	11,50	11,550	11,450	11,450	11,45
Peseta spagnola .	11,063	11,063	11,07	11,063	—	11,06	11,059	11,063	11,063	11,06

Media dei titoli del 31 ottobre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	68,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	95,950
» 6 % » » 1971-86 .	90,050
» 6 % » » 1972-87 .	87,850
» 9 % » » 1975-90 .	89,500
» 9 % » » 1976-91 .	87,950
» 10 % » » 1977-92 .	96,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,975
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,475
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,200
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,775
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,825
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,200
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,200
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,300
» » » » 1-11-1983/87 .	100,300
» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,150
» » » » 1-10-1983/88 .	101,350
» » » » 1-11-1983/88 .	101,575
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,725
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,550
» » » » 1-11-1983/90 .	101,575
» » » » 1-12-1983/90 .	101,250
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,325
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,250
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101 —
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,050
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,675
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,200
» » » » 1983/90 11,50 %	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1880,875
Marco germanico .	620,890
Franco francese .	202,615
Fiorino olandese . .	551,475
Franco belga .	30,822
Lira sterlina . . .	2295,525
Lira irlandese . . .	1918,650
Corona danese . .	171,955
Dracma	15,170
E.C.U.	1384,200
Dollaro canadese . . .	1429,900
Yen giapponese .	7,665
Franco svizzero . . .	755,205
Scellino austriaco . .	88,392
Corona norvegese .	213,775
Corona svedese .	217,665
FIM . . .	297,300
Escudo portoghese	11,500
Peseta spagnola . . .	11,061

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 2 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1838,750	1838,750	1838,80	1838,750	—	1838,65	1838,500	1838,750	1838,750	1838,75
Marco germanico .	622,100	622,100	624 —	622,100	—	622,30	622,500	622,100	622,100	622,10
Franco francese	203,080	203,080	203,30	203,080	—	203,29	203,500	203,080	203,080	203,08
Fiorino olandese .	552,450	552,450	553,25	552,450	—	559,27	552,100	552,450	552,450	552,45
Franco belga .	30,885	30,885	30,86	30,885	—	30,89	30,900	30,885	30,885	30,89
Lira sterlina .	2298,500	2298,500	2303 —	2298,500	—	2298,25	2298 —	2298,500	2298,500	2298,50
Lira irlandese	1922,400	1922,400	1924 —	1922,400	—	1921,20	1920 —	1922,400	1922,400	—
Corona danese .	171,990	171,990	172 —	171,990	—	171,97	171,950	171,990	171,990	171,99
Dracma .	15,155	15,155	15,13	15,155	—	—	15,210	15,155	15,155	—
E.C.U .	1384,100	1384,100	1386,50	1384,100	—	1384,75	1385 —	1384,100	1384,100	1384,10
Dollaro canadese .	1430,800	1430,800	1403 —	1430,800	—	1418,55	1406,300	1430,800	1430,800	1430,80
Yen giapponese .	7,590	7,590	7,62	7,590	—	7,59	7,600	7,590	7,590	7,60
Franco svizzero .	755,900	755,900	755,60	755,900	—	755,15	754,400	755,900	755,900	755,90
Scellino austriaco .	88,660	88,660	88,7550	88,660	—	88,63	88,600	88,660	88,660	88,65
Corona norvegese .	213,520	213,520	213,90	213,520	—	213,79	213,870	213,520	213,520	213,52
Corona svedese .	217,910	217,910	217 —	217,910	—	217,67	217,440	217,910	217,910	217,90
FIM	296,950	296,950	297 —	296,950	—	297,67	297,200	296,950	296,950	—
Escudo portoghese	11,630	11,630	11,50	11,630	—	11,65	11,640	11,630	11,630	11,62
Peseta spagnola .	11,095	11,095	11,09	11,095	—	11,10	11,100	11,095	11,095	11,09

Media dei titoli del 2 novembre 1984

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	68,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	90,400
» 6% » » 1972-87 .	87,850
» 9% » » 1975-90 .	88,750
» 9% » » 1976-91 .	87,850
» 10% » » 1977-92 .	96,350
» 12% (Beni Esteri 1980) .	92 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,525
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,600
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,825
» » » » 1-12-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86 .	99,850
» » » » 1-10-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,325
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,225
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,300
» » » » 1-11-1983/87 .	100,250
» » » » 1-12-1983/87 .	100,075
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,200
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,350
» » » » 1-11-1983/88 .	101,675
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,775
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,550
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,300
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,175
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,175
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,825
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 .	100,075
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,975
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,075
» » » 17% 1-10-1985 .	101,600
» » » 16% 1- 1-1986 .	100,950
» » » 14% 1- 4-1986 .	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,550
» » » » 1983/90 11,50%	99,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1984

Valuta		Valuta		Valuta	
Dollaro USA .	1838,625	Lira irlandese	1921,200	Scellino austriaco .	88,630
Marco germanico .	622,300	Corona danese .	171,970	Corona norvegese .	213,695
Franco francese	203,290	Dracma .	15,182	Corona svedese .	217,675
Fiorino olandese .	552,275	E.C.U. .	1384,550	FIM	297,075
Franco belga .	30,892	Dollaro canadese .	1418,550	Escudo portoghese	11,635
Lira sterlina .	2298,250	Yen giapponese .	7,595	Peseta spagnola .	11,097
		Franco svizzero .	755,150		

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive di attuazione dell'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2, 11, 16 e 25 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 gennaio 1983, riguardante le modalità di erogazione di contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi di cui all'art. 11 della citata legge;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, e successive proroghe;

Vista la delibera del 4 dicembre 1981 di approvazione del Piano energetico nazionale;

Considerato che lo sviluppo della politica della conservazione, del risparmio e dell'uso razionale dell'energia richiede un rigoroso coordinamento degli interventi pubblici;

Considerato che i contributi previsti dalla legge sono destinati alla realizzazione di nuove soluzioni tecnologiche nel settore energetico e non a sanare situazioni di crisi aziendale;

Considerata, pertanto, la necessità di definire un parametro oggettivo per l'individuazione delle imprese che presentino una struttura finanziaria con caratteristiche inferiori alla media del settore, ovvero incompatibili con le dimensioni di spesa del progetto che intendono realizzare;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonchè la commissione interregionale;

Delibera:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel concedere i contributi di cui all'art. 11 della legge n. 308/82, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Criteri di ammissibilità.*

1.1 L'ambito nel quale possono essere concessi i contributi è costituito dalle attività di progettazione e realizzazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1 della legge n. 308/82, anche nel settore agricolo, oppure prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico, ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

1.2 E' considerato impianto dimostrativo quello che risulta:

1) basato su processi, componenti e sistemi di produzione prevalentemente nazionale già disponibili e provati positivamente in condizioni sperimentali;

2) innovativo nella sua concezione di insieme e/o nelle condizioni di utilizzo;

3) rivolto all'utenza reale;

4) operante in condizioni reali e non simulate;

5) ripetibile o estendibile in condizioni analoghe di impiego;

6) destinato principalmente: alla dimostrazione di affidabilità ed operabilità in condizioni di interesse per il mercato, all'acquisizione di elementi sul comportamento dell'impianto che non possono essere ottenuti da impianti sperimentali;

7) predisposto e accessibile per azioni di verifica, di diffusione e di informazione;

8) provvisto di strumenti e dotato di capacità gestionale sufficiente alla rilevazione di cui al punto 6);

9) non ancora necessariamente competitivo, ma con prospettive concrete di competitività in situazioni diverse e/o in seguito ad una prevedibile diminuzione del costo dei componenti.

1.2.1 Sono considerati prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico quelli che risultano:

1) di concezione e progettazione innovativa;

2) idonei a verificare la possibilità di conseguire un significativo risparmio nei consumi di energia a parità di prestazioni funzionali, essenziali rispetto a prodotti o dispositivi analoghi già esistenti.

1.2.2 Sono considerati prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità, quelli che risultano:

1) di concezione e progettazione innovativa;

2) rivolti all'utenza reale;

3) destinati principalmente alla dimostrazione di affidabilità ed operabilità in condizioni di interesse per il mercato;

4) non ancora necessariamente competitivi, ma con prospettive concrete di competitività.

1.3 I contributi possono essere concessi per lo svolgimento delle sopradescritte attività, sotto condizione di stabilità o aumento dell'occupazione a:

imprese industriali e loro consorzi;
imprese artigiane nazionali e loro consorzi;
imprese agricole e loro consorzi.

A tale condizione non sono vincolate le imprese in crisi con esubero di personale.

1.4 Sono esclusi dalla concessione di contributi quei progetti per i quali sono state richieste, o sono in corso di erogazione, incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, nonchè quelle iniziative intraprese prima della data del 30 giugno 1981.

1.5 Sono escluse dalla concessione dei contributi quelle iniziative da realizzare, anche in parte, all'estero.

I costi imputabili ad acquisti all'estero di macchinari, di materiali e/o servizi ad essi connessi non possono — di norma — globalmente superare un terzo del costo ammissibile del progetto; in ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, in sede istruttoria, dovrà accertare l'insostituibilità di detti macchinari, materiali e/o servizi ai fini della positiva realizzazione del progetto.

1.6 Sono esclusi dai costi ammissibili al finanziamento i costi relativi ad immobili, impianti generali e a quanto altro non strettamente necessario per la realizzazione del progetto.

1.7 A partire dalla data della presente delibera sono ammessi alla concessione dei contributi quei progetti la cui parte ancora da svolgere all'atto della presentazione della domanda non è inferiore al 60% del totale dei costi ammissibili alla agevolazione.

2. *Modalità istruttorie procedurali.*

2.1 I contributi saranno erogati ai soggetti legittimati ad accedere alla concessione del finanziamento ai sensi del punto 1.3 della presente delibera, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE da emanarsi sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.2 I progetti, corredati dalla relazione tecnica di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle notizie riguardanti l'impresa proponente, la località in cui deve svolgersi il progetto, la durata e il costo previsto, e — ove esistano — dai bilanci relativi ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e da ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini della valutazione del progetto, sono presentati dalle imprese interessate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.2.1 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'istruttoria tecnico-economica delle domande pervenute, rispettando — di norma — l'ordine cronologico di arrivo. L'istruttoria deve accertare se ed in che misura i progetti soddisfino alle condizioni poste dalla legge e dalle presenti direttive, procedendo, in caso di accertamento parzialmente positivo, all'istruttoria per i soli costi ammissibili.

2.2.2 L'istruttoria deve altresì accertare che la concessione dei contributi non abbia carattere di agevolazione finanziaria volta a supplire situazioni di carenza finanziaria.

2.2.3 In ogni caso, per ogni singolo progetto, al fine di valutare la struttura finanziaria dell'impresa proponente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato calcola il valore assunto dall'indice di « compatibilità finanziaria pro-

spettica» definito come il rapporto fra il capitale netto e il costo del programma, meno l'intervento del Fondo. Le aziende che presentano valori del parametro sopra definito inferiori a 0,5 dovranno adeguare il capitale sociale, anche proporzionalmente all'erogazione del Fondo, in misura da definire con clausole particolari dal CIPE, tale da assicurare una equilibrata copertura finanziaria.

Il provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta delibera irrevocabile di aumento del capitale sociale, da attuare nei termini sopra indicati.

2.2.4 L'istruttoria deve, inoltre, fornire un giudizio di validità tecnica del progetto presentato. Detto giudizio deve essere esplicato secondo una scala di valori progressivi, da stabilirsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anteriormente all'espletamento delle istruttorie dei progetti presentati. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad informare il CIPE, prima dell'invio delle istruttorie espletate, sui criteri ed i meccanismi di funzionamento della scala sopra indicata.

2.3 Copia delle domande e di tutta la documentazione fornita dalle imprese richiedenti, corredate da una relazione illustrante le risultanze istruttorie, è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al CIPE. In particolare detta relazione deve contenere i seguenti elementi:

accertamento delle condizioni di ammissibilità di cui al punto sub 1;

indicazione della validità tecnica del progetto, secondo il punto 2.2.4;

indicazone del valore assunto dall'indice di compatibilità finanziaria prospettica, di cui al punto 2.2.3;

valutazione degli effetti della realizzazione del progetto sulla riduzione dei consumi energetici ed, in generale, sullo sviluppo economico e tecnologico del settore considerato;

indicazione delle somme disponibili che residuano dopo l'eventuale finanziamento del progetto istruito.

A fini conoscitivi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE anche le istruttorie riguardanti i progetti ritenuti non ammissibili.

2.3.1 Il CIPE, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, delibera l'ammissione o meno al finanziamento dei progetti presentati, stabilendo l'entità del contributo fino ad un massimo del 50% dei costi ammessi e ponendo eventuali condizioni particolari da inserire nel successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concessione del finanziamento.

2.3.2 Tutte le delibere del CIPE di cui al punto precedente, vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

2.4 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della delibera del CIPE di cui ai punti precedenti, concede, con proprio decreto, il contributo e fissa le modalità di erogazione secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 gennaio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla delibera del CIPE di ammissione al finanziamento.

Entro tre mesi dalla data di concessione del contributo, l'impresa è tenuta ad iniziare le attività ammesse al contributo e a darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In mancanza di detta comunicazione nei termini fissati, si procederà alla revoca del contributo.

2.4.1 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, altresì, a comunicare periodicamente al CIPE l'entità delle somme erogate e di quelle ancora da erogarsi.

2.4.2 Qualora un'impresa rinunci al contributo, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 3 gennaio 1983 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o per qualunque motivo, decada dal diritto di riscossione del contributo già concesso, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a darne tempestiva comunicazione al CIPE.

2.4.3 Al fine di assicurare il migliore scambio delle informazioni e conoscenze, i risultati della gestione dei progetti realizzati saranno raccolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvederà a trasferire tali informazioni al Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, all'ENEA ed al CNR.

3. *Quote di riserva.*

3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, e successive proroghe una quota non inferiore al 40% delle somme di cui all'art. 11 della legge n. 308/1082 è riservata al finanziamento di attività da svolgersi nel Mezzogiorno o altrove purché trovino nelle regioni del Mezzogiorno applicazione industriale.

3.2 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 308/82, una quota non inferiore al 10% delle medesime somme è riservata al finanziamento di progetti presentati da imprese artigiane e loro consorzi. Ai fini della determinazione del carattere artigiano dell'impresa richiedente fa fede quanto risulta dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

3.3 Dette quote verranno rideterminate, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul totale delle somme disponibili, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne darà tempestiva comunicazione al CIPE.

4. Il CIPE correlerà le decisioni relative ai finanziamenti che formano oggetto delle presenti direttive con la politica economica e industriale, adottando le opportune iniziative in ordine allo stato di attuazione della normativa vigente, anche ai fini interpretativi e di verifica.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: Romita

(5764)

Regime dei prezzi delle specialità medicinali ai sensi del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le proprie delibere in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978, relative al nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali;

Visto il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, concernente il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera C.I.P.I. 29 aprile-6 maggio 1981 riguardante l'approvazione del programma finalizzato per la chimica fine;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1983, con il quale il Ministro-Presidente delegato del C.I.P. ha istituito la commissione per l'aggiornamento del prezzario generale delle materie prime e per lo studio delle modifiche da apportare al vigente metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le proposte congiunte formulate dai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di emanare direttive di massima alle quali il Comitato interministeriale dei prezzi dovrà attenersi nella formulazione delle norme tecniche di attuazione di un nuovo metodo per la determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Delibera

di modificare ed integrare le direttive fin qui emanate in ordine alla metodologia per il calcolo del prezzo delle specialità medicinali, in conformità alle seguenti disposizioni:

A) Principi ispiratori

A.1) Il metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali, ferma restando l'esigenza di garantire all'intera popolazione la fruibilità dei farmaci ad oneri compatibili con le risorse disponibili, deve essere orientato anche ad obiettivi di sviluppo del settore farmaceutico nazionale, settore suscettibile di apporti positivi all'economia del Paese in termini di investimenti produttivi, ricerca, innovazione, occupazione ed esportazione.

A.2) Il CIP, in conformità a quanto disposto dall'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034, è incaricato di effettuare periodiche indagini per verificare i risultati della gestione dei prezzi amministrati a livello di settore. Al

fine di rendere tale verifica via via più puntuale sarà cura del CIP avviare un sistema di rilevazione dei dati di bilancio delle singole imprese secondo uno schema unificato.

B) DIRETTIVE SPECIFICHE

B.1) *Materie prime*

Nella valutazione delle materie prime l'apposita commissione di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975, deve attenersi ai seguenti criteri:

B.1.1) Accanto ai costi variabili, adeguata considerazione deve essere attribuita alle componenti fisse di costo di norma decrescenti all'aumentare della quantità di principio attivo contenuto in ogni dose terapeutica. Onde agevolare tale compito il CIP predisporrà apposite funzioni atte a simulare l'incidenza dei costi fissi sui costi totali della materia prima.

B.1.2) Quali elementi integrativi ed aggiuntivi delle valutazioni di cui sopra:

B.1.2.1) In attuazione di quanto disposto sub A.1), il CIP predisporrà appositi schemi atti a rilevare il luogo oltre che le modalità di produzione, nonché i prevedibili mercati di collocazione della materia prima.

B.1.2.2) Fermo restando il principio sancito dall'art. 29 della legge 23 dicembre 1983, n. 833, che impone la correlazione dei prezzi ai costi, particolare attenzione sarà posta per evitare che il prezzo finale corrispondente alla quotazione della materia prima si manifesti palesemente squilibrato rispetto a prodotti farmaceutici dotati di caratteristiche analoghe.

B.2) *Costi totali di trasformazione, commercializzazione e spese generali*

B.2.1) Il CIP apporterà le variazioni ai parametri delle funzioni statistiche attualmente in uso sulla base dei risultati desunti dall'indagine costi-ricavi recentemente effettuata, che va aggiornata, e di eventuali indagini complementari ad hoc che si riterranno necessarie.

B.2.2) Le funzioni statistiche di cui sopra dovranno essere periodicamente verificate, nelle forme e nei parametri, e ad esse dovranno essere apportate eventuali correzioni in relazione ai mutamenti strutturali intervenuti nei processi produttivi individuati tramite le rilevazioni previste nel punto A di cui sopra e di eventuali specifiche rilevazioni.

B.3) *Altri costi di commercializzazione*

Tali costi, che comprendono i campioni gratuiti, i resi e l'informazione medico-scientifica, devono essere calcolati come segue:

B.3.1) Per i resi ed i campioni gratuiti il CIP procederà ad aggiornare i parametri delle funzioni attualmente in vigore alla luce dell'indagine costi-ricavi citata, tenendo conto delle norme emanate dal Ministero della sanità in tema di invio dei campioni. Successivi aggiornamenti dovranno essere apportati ogni qualvolta si manifestino, attraverso le rilevazioni effettuate, mutamenti nell'entità e nella struttura dei relativi costi.

B.3.2) Per l'informazione medico-scientifica, a cura del CIP, sarà messa a punto una funzione di ripartizione basata, sia sulle spese generali attinenti tale funzione, sia sul costo del lavoro dell'informazione, tenuto conto del grado di complessità terapeutica dei vari prodotti.

B.4) *Costi di ricerca ed incentivazione alla ricerca e allo sviluppo*

Tale voce comprende i costi di ricerca sostenuti dalle singole imprese (ricerca a livello di impresa) e rispettivamente il riconoscimento del frutto della ricerca incorporato nei singoli prodotti (ricerca a livello di prodotto).

B.4.1) Il riconoscimento della ricerca a livello di impresa deve essere calcolato, al netto dei costi di controllo qualità e delle royalties, dall'apposita commissione di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1975, sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed accertati, tenendo anche conto dei programmi formulati a tale proposito dalle singole imprese o dai gruppi economici di appartenenza delle imprese stesse, qualora si tratti di complessi multinazionali, in termini di rapporto percentuale tra costi complessivi di ricerca e fatturato farmaceutico, esclusi i prodotti da banco.

L'aliquota di riconoscimento che di norma non deve superare il 10% del ricavo industria al netto d'IVA, potrà essere elevata al 12% nel caso in cui l'attività di ricerca dia luogo a rilevanti investimenti nel territorio nazionale, da sottoporre ad opportuni accertamenti.

B.4.2) Alle specialità medicinali giudicate particolarmente originali ed innovative (ricerca a livello di prodotto) verrà riconosciuta un'aliquota di maggiorazione del ricavo industria al netto d'IVA dell'ammontare massimo pari al 20% in via ordinaria ed al 40% qualora trattisi di prodotti frutto della ricerca effettuata totalmente nel territorio nazionale. Tali aliquote sono da considerarsi non cumulabili con l'aliquota riconosciuta a livello di impresa di cui al precedente punto B.4.1).

B.5) *Remunerazione del capitale e del rischio di impresa*

L'ammontare dell'aliquota, da calcolarsi in termini percentuali sul cumulo dei precedenti costi, verrà stabilito e periodicamente aggiornato dal CIP tenuto conto dei tassi di interesse vigenti e dell'indice di rotazione del capitale investito nel settore, e della verifica periodica degli effetti sulle strutture patrimoniali e reddituali delle imprese di cui al precedente punto A.2).

B.6) *Avviamento riconosciuto alle specialità di nuova registrazione*

B.6.1) Sono da considerarsi specialità di nuova registrazione, e quindi specialità aventi diritto al riconoscimento dell'avviamento, tutte le nuove specialità contenenti lo stesso o gli stessi principi attivi da qualsiasi impresa registrate e per tutte le relative modifiche (serie, categorie, composizione, forma farmaceutica, confezionamento, ecc.), per un periodo di cinque anni da calcolarsi a decorrere dalla data di registrazione della prima specialità registrata.

Il prezzo delle specialità di cui sopra, decorso il periodo citato, non potrà subire alcuna modifica per effetto sia di variazioni di singoli fattori di costo, sia di revisioni di carattere generale, fino al completo assorbimento delle maggiorazioni fruite in termini di avviamento.

B.6.2) Il costo di avviamento sarà determinato per mezzo di una maggiorazione proporzionale dell'importo risultante dalle funzioni per i campioni e l'informazione medico-scientifica di cui al precedente punto B.3).

C) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

C.1) *Gradualità di applicazione*

C.1.1) Onde evitare eventuali squilibri nell'economia delle singole imprese, il nuovo metodo dovrà essere attuato con criteri di opportuna gradualità.

C.1.2) Nell'ambito dell'applicazione del nuovo metodo dovrà essere considerata con carattere di priorità la soluzione dei problemi attinenti la fissazione dei prezzi delle specialità di nuova registrazione di cui al punto B.6).

C.2) *Definizione operativa ed aggiornamento del metodo*

Nell'ambito delle direttive sopra indicate il CIP provvederà alla definizione operativa e alla gestione del nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali operando le elaborazioni e le verifiche necessarie ad individuare gli strumenti tecnici applicativi e ad adattare i medesimi nel tempo alla dinamica evolutiva del settore.

C.3) *Revisione margini di distribuzione*

Il CIP procederà alla conclusione dell'indagine sulla struttura dei margini di distribuzione attualmente riconosciuti a favore dei farmacisti e dei grossisti per valutarne l'appropriatezza tenuto conto anche delle normative in essere nei Paesi della Comunità economica europea.

I risultati dell'indagine formeranno oggetto di una relazione che il CIP è tenuto a presentare al CIPE entro nove mesi dalla data della presente delibera.

C.4) *Sviluppi futuri*

Al fine di promuovere le condizioni per un'evoluzione della disciplina dei prezzi delle specialità medicinali in consonanza con l'estrema dinamicità del settore, il CIP è incaricato di studiare le modalità di applicazione sperimentale dell'istituto del prezzo sorvegliato ai nuovi prodotti farmaceutici frutto della ricerca effettuata in Italia e suscettibili di esportazione.

I risultati dello studio dovranno formare oggetto di una relazione che il CIP è tenuto a presentare al CIPE entro sei mesi dalla data della presente delibera.

Il Presidente delegato: ROMITA

(5814)

Regime di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali per uso odontoiatrico. (Deliberazione 11 ottobre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare direttive per il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive disposizioni legislative sulla normativa riguardante l'istituzione del C.I.P. ed il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Preso atto del parere del Consiglio superiore della sanità in data 16 settembre 1981;

Delibera:

1) Il C.I.P. provvederà a sottoporre al regime di sorveglianza con le medesime modalità già adottate per i prodotti da banco e per le specialità veterinarie, le specialità medicinali per uso odontoiatrico, incluse nell'allegato elenco, la cui somministrazione viene effettuata esclusivamente dal medico dentista.

2) L'elenco di cui al precedente punto 1) verrà periodicamente aggiornato dal C.I.P. su segnalazione del Ministero della sanità.

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

ELENCO DELLE SPECIALITA' AD ESCLUSIVO USO DEL MEDICO DENTISTA GIA' REGISTRATE

	Numero di registrazione
Alvogyl pom. 12 g	04866
Carbocaina 2%	
A.F. 1 flac. 20 ml	16691.B
A.F. 5 fiale 2 ml	16691.B
A.F. 5 tubofiale 1,8 ml	16691.B
Carbocaina 3%	
1 flac. 20 ml	16691.3
5 fiale 2 ml	16691.3
5 tubofiale 1,8 ml	16691.3
Citanest 50 tubofiale da 1,8 ml	21578
Hemofibrine	
20 spugne emost.	23216
Lidocaton	
Epin 1 50000 100 F	10108.A1
Epin 1 50000 50 TBF	10108.1
Epin 1 80000 100 F	10108.A
Epin 1 80000 50 TBF	10108
Epin 1 50000 100 TBF	10108.1
Epin 1 80000 100 TBF	10108
Neo Lidocaton	
Nor-Epin 100 F	19261.A
Nor-Epin 100 TBF	19261
Nor-Epin 50 TBF	19261
Xilocaina Epinefrina	
50 tuboflac.ni da 1,8 ml	22671
100 f da 1,8 ml	22671
spray - flac. 80 g	22671/B
Xylestesina	
normale 100 f 2 ml	10968
normale 5 fl 50 ml	10968
normale 50 f 1,8 ml	10968.A
speciale 100 f 2 ml	10968.C
speciale 5 fl 50 ml	10968.C
spray 55 ml	10968.B
Xylonor	
100 f 2 ml	23787
50 tubofiale	23787.1
2% levarter 100 f 2 ml	23787.A
2% levarter 50 tubofiale	23787.A1
special 100 f 2 ml	23787.B
special 50 tubofiale	23787.B1
spray fl 60 g	23787.C
soluz. 13 ml	23787.D
pellets fl 65 ml	23787.E

(5765)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 8/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 50/1979, 44/1981 e 14/1982;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Preso atto degli incrementi verificatisi nei fattori di costo riguardanti la manodopera, i materiali di confezionamento e le materie prime;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1983;

Ritenuto altresì che la valorizzazione del costo del lavoro e del valore aggiunto globale d'impresa consente una rivalutazione più adeguata dei prodotti a basso prezzo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 1° febbraio 1983;

Delibera:

1) Il costo della manodopera del metodo di calcolo per la determinazione e revisione dei prezzi delle specialità medicinali è aggiornato, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* in L. 15.000/ora; con pari decorrenza è aggiornato, fino al conseguimento del livello globale medio di aumento del 12 % dei prezzi il costo totale di trasformazione di impresa (C.T.T.).

2) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali compresi nell'allegato *A*.

Tali prezzi sono comprensivi di IVA.

3) Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiali e di prodotti finiti è consentita, per dette giacenze, ai produttori, ai grossisti ed ai farmacisti la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 8/1983 da sovrapporre, alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto. Il bollino in questione, una volta applicato, non potrà essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

Considerati infine i problemi organizzativi derivanti alla distribuzione dalla simultanea variazione dei prezzi di un così elevato numero di confezioni, per un periodo di novanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, le specialità medicinali di cui all'allegato *A* al provvedimento n. 8/1983, possono essere cedute anche al prezzo antecedente.

4) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C*. Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

5) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*, sono fissati come segue:

grossisti: 8 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25 % sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO *C7*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Asorec - Radiumfarma		
20 conf 400 mg	25184	4.700

ALLEGATO *C7*/MOD

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Citicolin - Piam		
"1000" 2 f 4 ml	24649/3	25.330
"1000" 3 f 4 ml	24649/3	37.235

(5794)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *B3*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Primalan - Rorer italiana		
30 cpr 5 mg	24450	5.645
14 cpr 5 mg	24450	3.300
Trilafon enantato - Essex		
1 f 100 mg 1 ml	24002	4.820
Viskaldix - Sandoz		
30 cpr	24803	6.525

(5796)

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 20/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187;
Viste le risultanze degli esami delle pratiche relative alle registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico e delle istanze presentate dalle aziende avverso i provvedimenti n. 8/1983 del 24 febbraio 1983 e n. 29/1983 del 22 dicembre 1983 effettuati dalle commissioni istituite con decreti ministeriali 18 aprile e 31 maggio 1977;
Visto il telex n. 06680 del 15 giugno 1984 del Ministero della sanità;
Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati.
Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *B*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Sandimmun Sandoz os soluz 50 ml	25306	325.025

(5798)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica neurochirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

Centro di calcolo per le esigenze della sezione autonoma centro elaborazione meccanografica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:
cattedra di merceologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena, esclusione dal concorso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:
istituto di chimica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria o in chimica o in chimica industriale.
Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5819)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore tecnico professionale del ruolo tecnico professionale dell'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino.

L'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore tecnico professionale in prova, del ruolo tecnico professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di licenza della scuola media.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

(5704)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la sede della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondi, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 novembre 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 30 novembre 1984, ore 10.

(5859)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 gennaio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 16 gennaio 1985, ore 9.

(5860)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 20 Strutture - borse n. 16).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore n. 20 Strutture (borse n. 16):

convocazione: giorno 6 dicembre 1984 alle ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(5861)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 304 del 3 novembre 1984 è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico diplomato.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227